



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

Modello B

(Atto d'iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)

Seduta del 19-04-2019
DELIBERAZIONE N. 131

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2015, N. 5 E SS.MM.II., RECANTE: "MANIFESTAZIONI STORICO- CULTURALI E TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE".

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciannove del mese di Aprile dell'anno duemiladiciannove nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	MAZZUTO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	DI BAGGIO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 167 inoltrata dal SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI - MARIOLGA MOGAVERO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato *Regolamento di attuazione della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 e ss.mm.ii, recante: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale"*;
2. di demandare al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del regolamento in questione ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione Regolamento di attuazione della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 e ss.mm.ii., recante: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale".

PREMESSO CHE la Regione Molise:

- ha tra le proprie finalità istituzionali statutariamente previste la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico, con particolare attenzione: a) alle identità e tradizioni delle comunità locali; b) alle diversità culturali, sociali e religiose; c) al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio regionale e alla valorizzazione delle distinte identità culturali del territorio regionale che hanno nelle rievocazioni e ricostruzioni storiche un elemento di elevata riconoscibilità;
- per il raggiungimento delle suddette finalità, pone in essere ogni utile azione volta alla tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali immateriali regionali, favorendo anche ogni forma di collaborazione istituzionale con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'organizzazione delle iniziative in materia;
- con la legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015, e ss.mm.ii, recante: "*Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale*", il Legislatore regionale ha istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio regionale e nelle quali è previsto l'impiego di animali (art. 1), ed ha dettato criteri direttivi sullo svolgimento delle manifestazioni (art. 2);
- inoltre, l'art. 2 bis (*Regolamento per le manifestazioni*) della citata legge stabilisce: "*La Giunta regionale adotta il Regolamento di attuazione della presente legge*";

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 62, del 4 marzo 2019, avente ad oggetto: "*Regolamento di attuazione della legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale" e ss.mm.ii, con la quale l'Esecutivo regionale ha deliberato quanto di seguito riportato: "1) di prendere atto e condividere l'iniziativa illustrata nel documento istruttorio; 2) di approvare la proposta di Regolamento di attuazione della legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale" e ss.mm.ii; 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione consiliare permanente secondo competenza per materia, per l'esercizio della relativa funzione consultiva"*;

PRESO ATTO del parere n. 8/Reg. del 27 marzo 2019 (prot. reg. n. 43181 del 5.04.2019) espresso dalla IV Commissione Consiliare competente per materia, reso ai sensi dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale nell'esercizio della funzione consultiva nei procedimenti di adozione dei regolamenti regionali di competenza della Giunta regionale;

RITENUTO di dover condividere quanto rilevato dalla citata Commissione consiliare relativamente alla circostanza che: "*all'art.4 della proposta di regolamento occorre inserire, sia nella rubrica che al comma 1, il riferimento all'art. 2 della legge regionale n. 5/2015*";

VISTO il testo del *Regolamento di attuazione della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 e ss.mm.ii, recante: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale"* allegato (1) al presente atto e parte integrante dello stesso;

RITENUTO che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio sia sottoposto:

- agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell'Albo Pretorio on-line della Regione Molise;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione definitiva del suddetto Regolamento di attuazione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di approvare l'allegato *Regolamento di attuazione della legge regionale del 26 marzo 2015, n. 5 e ss.mm.ii., recante: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale"*;
2. di demandare al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del regolamento in questione ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto della Regione Molise.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
SARAH TESTA

SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI
ISTITUZIONALI
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI**

**IL PRESIDENTE
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

XII[^] Legislatura

Al Servizio Segreteria
della Giunta regionale
Via Genova, 11
CAMPOBASSO

Atto: amministrativo a contenuto normativo
Materia: Istruzione e cultura

OGGETTO: Regolamento di attuazione della legge regionale 26 marzo 2015, n.5 e ss.mm.ii, recante:
"Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale"

Per i successivi adempimenti, si trasmette, unitamente ai relativi allegati, il parere **n. 8 /Reg (otto)** espresso dalla Quarta Commissione Permanente, nella seduta del 27 marzo 2019, in ordine all'argomento indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Micone

(documento informatico sottoscritto con
Firma digitale, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.
07/03/2005,82)

Atto: GIUNTA 2019/131 del 19-04-2019
Servizio proponente: DP.A1.02.IA.01
Copia Documento

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 43181/2019 del 05-04-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE
XII[^] Legislatura

Al Sig. Presidente del
Consiglio regionale
S E D E

Atto: amministrativo a contenuto normativo
Materia: Istruzione e cultura

OGGETTO: Regolamento di attuazione della legge regionale 26 marzo 2015, n.5 e ss.mm.ii, recante:
"Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale"

Per i successivi adempimenti, si trasmette, unitamente ai relativi allegati, il parere **n. 8 /Reg (otto)** espresso dalla Quarta Commissione Permanente, nella seduta del 27 marzo 2019, in ordine all'argomento indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE
Filomena Calenda



Parere n. 8/Reg. del 27 marzo 2019

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VISTI gli articoli 31, 48, 49 e 69, comma 2, dello Statuto regionale approvato con la legge regionale 18 aprile 2014, n. 10;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 62 del 04.03.2019 avente ad oggetto: <<Regolamento di attuazione della legge regionale n.5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale" e ss.mm.ii.>>

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, sino alla costituzione del Comitato per la legislazione, la funzione consultiva nei procedimenti di adozione dei regolamenti regionali di competenza della Giunta regionale è svolta dalle Commissioni consiliari permanenti secondo competenza per materia;

VISTA la relazione di cui al comma 2 dell'articolo 49 dello Statuto, allegata alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 62/2019;

RITENUTO di condividere e di rilevare che all'articolo 4 della proposta di regolamento occorre inserire, sia nella rubrica che al comma 1, il riferimento all'articolo 2 della legge regionale n.5/2015;

RITENUTO nelle more della costituzione del Comitato per la legislazione di esprimere, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto il parere previsto dall'articolo 31, comma 2, dello Statuto medesimo;

Su proposta del relatore;

A maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti (hanno espresso voto favorevole i consiglieri Calenda, Matteo e Pallante; si è astenuto il consigliere Primiani)

ESPRIME

parere n.8 /Reg. favorevole sulla proposta di regolamento regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.62 del 4 marzo 2019.

Il parere è reso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 dello Statuto medesimo.

Il Presidente
Filomena Calenda



Il Consigliere Segretario f.f.
Paola Matteo



Consiglio regionale del Molise

Al Presidente della Quarta
Commissione consiliare Permanente

Al Direttore del Servizio Supporto
alla funzione legislativa
S E D E

Materia: Istruzione e Cultura
Tipologia atto: Amministrativo a contenuto normativo

OGGETTO: Regolamento di attuazione della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 e ss.mm.ii.,
recante: “manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale.”

Si rimettono a codesta Commissione, ritenuta la sua prevalente competenza nella materia, gli
allegati atti concernenti l'oggetto, per l'esame ai sensi degli articoli 48, 49 e 69, comma 2
(*disposizioni transitorie*) dello Statuto della Regione Molise.

IL PRESIDENTE

Salvatore

Micone

(Documento informatico sottoscritto con firma
digitale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/03/2005, n.

82)



Regione Molise

Servizi Autonomi della Presidenza della Giunta regionale
Servizio Segreteria della Giunta regionale
Direttore reggente: Dott. Vincenzo Rossi

Ufficio Adempimenti preliminari e successive alle sedute
della Giunta regionale e rapporti con il Consiglio regionale,
le Commissioni consiliari e le strutture regionali
Resp. Nicolino Cappabianca
email cappabianca.nicolino@mail.regione.molise.it
Tel. 0874/437618 – Int. 2618

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 26
MARZO 2015: "MANIFESTAZIONI STORICO-CULTURALI E TUTELA DEL BENESSERE
ANIMALE" E SS.MM.II.

Ill.mo Sig. Presidente
del Consiglio regionale del Molise

CAMPOBASSO

consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it
presidenza.consiglio@cert.regione.molise.it

E, p.c. I Dipartimento
Servizio di Gabinetto del Presidente della
Regione e degli Affari Istituzionali

CAMPOBASSO

Per il cortese inoltro alla competente Commissione consiliare permanente, per
l'esercizio della relativa funzione consultiva, si trasmette copia della deliberazione n. 62, adottata
dalla Giunta regionale in data 04 Marzo 2019, unitamente alla documentazione ad essa allegata.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Vincenzo ROSSI)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Protocollo Arrivo N. 1717/2019 del 07-03-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello D
(Proposta di legge / Progetto di regolamento)

Seduta del 04-03-2019

DELIBERAZIONE N. 62

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 26 MARZO 2015: "MANIFESTAZIONI STORICO-CULTURALI E TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE" E SS.MM.II.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattro del mese di Marzo dell'anno duemiladiciannove nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	MAZZUTO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Assente
5	DI BAGGIO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 88 inoltrata dal SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, comprensivo della relazione tecnica del Servizio proponente, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, espresso dal Direttore del SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI - MARIOLGA MOGAVERO, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio;

lett. b): del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;

lett. c): del parere dell'Avvocatura regionale attestante la legittimità della proposta di legge / progetto di regolamento;

lett. d): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
DGR N. 62 DEL 04-03-2019

indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) di prendere atto e condividere l'iniziativa illustrata nel documento istruttorio;
- 2) di approvare la proposta di Regolamento di attuazione della legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale" e ss.mm.ii;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione consiliare permanente secondo competenza per materia, per l'esercizio della relativa funzione consultiva.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Regolamento di attuazione della legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale" e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE la Regione Molise

- ha tra le proprie finalità istituzionali statutariamente previste la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico, con particolare attenzione: a) alle identità e tradizioni delle comunità locali; b) alle diversità culturali, sociali e religiose; c) al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio regionale e la valorizzazione delle distinte identità culturali del territorio regionale che hanno nelle rievocazioni e ricostruzioni storiche un elemento di elevata riconoscibilità;

- per il raggiungimento delle suddette finalità, pone in essere ogni utile azione volta alla tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali immateriali regionali, favorendo anche ogni forma di collaborazione istituzionale con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'organizzazione delle iniziative in materia;

CONSIDERATO CHE con legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015, "*Manifestazioni storico culturali e tutela del benessere animale*", la Regione ha istituito l'elenco regionale delle manifestazioni culturali a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio regionale e nelle quali è previsto l'impiego di animali ed ha dettato criteri direttivi sullo svolgimento delle manifestazioni, con particolare riferimento: all'autorizzazione delle stesse, qualora si tratti di manifestazioni con impiego di equidi; alla previsione di un adeguato servizio di vigilanza; alla delimitazione della pista su cui si svolge la manifestazione mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta ed a garantire l'incolumità degli spettatori; alle misure di salvaguardia e tutela del benessere animale da adottare in base alle caratteristiche del percorso; all'istituzione di un Osservatorio regionale per il benessere animale con il compito di monitorare ed incentivare le buone pratiche nella cura degli animali;

PRESO ATTO che l'art. 2 *bis* della predetta legge demanda alla Giunta regionale l'adozione del regolamento di attuazione della stessa;

RITENUTO pertanto di dover proporre il regolamento di attuazione della legge regionale n. 5/2015, al fine di rafforzare e meglio dettagliare le misure regionali rivolte alla tutela del benessere degli animali coinvolti nelle manifestazioni storico-culturali della Regione Molise, in particolare anche attraverso la specificazione dei criteri e delle modalità per l'autorizzazione delle manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali, e delle misure da adottare nell'ipotesi di cui all'art. 4 *bis* della suddetta legge, quali l'indicazione delle modalità di ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento in rapporto alle peculiarità del percorso, la previsione della possibilità qualora ne ricorra la necessità del cambio degli animali e del percorso su cui si svolge la manifestazione

EVIDENZIATO CHE, nell'ambito delle manifestazioni storico-culturali della Regione Molise, le "Carresi" o "Corse dei Carri" che hanno luogo ogni anno nei Comuni di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, consistenti in gare di carri trainati da buoi, accompagnati da cavalieri, rappresentano un forte ed essenziale momento di espressione della identità culturale e storica delle civiche comunità interessate, tanto da avere anche ottenuto, di recente, la dichiarazione di "*bene di interesse storico-culturale etnoantropologico particolarmente importante*", ai sensi degli artt. 7 bis, 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42);

CONSIDERATO il forte impatto culturale, storico, turistico e socio-economico delle "Carresi" sul territorio regionale, è opportuno che alle stesse si applichino i Disciplinari adottati dai Comuni interessati dalle manifestazioni, a garanzia del benessere e della salute degli animali impiegati, della sicurezza ed incolumità delle persone e della stessa salvaguardia e valorizzazione dei saperi e delle pratiche tradizionali di cui le suddette manifestazioni sono portatrici;

VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del 01.08.2014;

VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*";

RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è sottoposto:

✓ agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

DGR N. 62 DEL 04-03-2019

✓ agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell'Albo Pretorio on-line della Regione Molise;

OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;

RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PROPONENTE

(Art. 6 Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 4

“Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise”)

- ex D.G.R. n. 172 del 13 maggio 2014 e successive modifiche ed integrazioni-

La Regione Molise, nell'ambito della promozione e valorizzazione delle manifestazioni storico - culturali in cui sia previsto l'impiego di animali, pone in essere ogni azione utile a tutelare l'incolumità delle persone ed a salvaguardare il benessere animale. Tale obiettivo è perseguito attraverso la Legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015 e con la proposizione del regolamento di attuazione della stessa.

Ai sensi della normativa regionale in materia le suddette manifestazioni devono essere iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, della legge regionale n. 5/2015, sono autorizzate dal comune in cui si svolgono e, qualora si tratti di manifestazioni con impiego di equidi, l'anzidetta autorizzazione è concessa previo parere favorevole delle Commissioni comunali per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo territorialmente competenti, integrate da professionisti e tecnici del campo.

Per le manifestazioni in parola deve essere previsto un adeguato servizio di vigilanza, e devono essere adottate tutte le misure idonee per delimitare la pista su cui si svolge l'evento mediante strutture atte a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta ed a garantire l'incolumità degli spettatori. Per tutelare il benessere animale in base alle caratteristiche del percorso si prevedono modalità di ferratura ad hoc, la possibilità di cambio degli animali per non sottoporli ad un eccessivo stress agonistico e l'ipotesi di eventuali percorsi alternativi.

Data l'importanza storica, culturale e turistica per la Regione Molise delle “Carresi” di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, per le stesse è opportuno che si applichino i relativi Disciplinari approvati dai rispettivi Consigli comunali che, dato atto del diretto coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell'organizzazione delle suddette iniziative, rappresentano le fonti di regolamentazione più valide per la conoscenza di ogni aspetto tecnico e procedurale, affinché sia assicurato il buon esito delle manifestazioni in argomento nell'ottica della migliore salvaguardia possibile della salute degli animali coinvolti.

1. ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE / PROGETTO DI REGOLAMENTO

(contenuti degli articoli, divisi eventualmente in titoli, ponendo attenzione agli articoli che hanno riflessi sul bilancio regionale)

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione della legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015 e ss.mm.ii.: “*Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale*”, ai sensi dell'art. 2 bis della predetta legge. Con la legge regionale n. 5/2015 la Regione Molise, nell'ottica di promozione e valorizzazione delle manifestazioni popolari storico-culturali, che si svolgono sul territorio regionale e che prevedono l'impiego di animali, ha inteso dettare disposizioni per la salvaguardia della vita umana e per la tutela del benessere e della salute degli animali.

Art. 2 (Elenco regionale delle manifestazioni culturali)

1. L'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione, e nelle quali è previsto l'impiego di animali, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015, è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria che provvede anche all'aggiornamento dello stesso, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attività culturali.

Art. 3 (Criteri e modalità per l'autorizzazione delle manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali)

1. Le manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, della legge regionale, n. 5 del 26 marzo 2015, sono autorizzate dal Sindaco del Comune in cui si svolgono.

2. Qualora si tratti di manifestazioni con impiego di equidi, le stesse sono autorizzate sempre dal Sindaco del Comune ove si svolgono, previo parere favorevole delle Commissioni comunali per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo territorialmente competenti, integrate dal medico veterinario dell'ASREM e dal tecnico avente i requisiti indicati dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali e dal Coni, nonché da altro esperto eventualmente previsto, secondo i criteri e le modalità stabilite nel relativo regolamento comunale.

3. L'ente o il comitato organizzatore, a tal fine, presenta una relazione tecnica (un progetto di

sicurezza) alla Commissione di cui al comma precedente che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalle disposizioni vigenti in materia.

4. La Commissione ha il compito di valutare, oltre agli aspetti concernenti la *safety* riferita agli spettatori e partecipanti, tutte le questioni afferenti al benessere ed alla tutela degli animali, ponendo in essere, tra l'altro, ogni atto diretto a contrastare l'impiego delle sostanze proibite, ad identificare gli animali, ad accertare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati nella manifestazione.

Art. 4 (Misure per il benessere animale di cui al comma 4 bis della l.r. n. 5/2015)

1. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 4 *bis*, della legge regionale n. 5/2015, il benessere animale degli equidi o altri ungulati impiegati nella manifestazione dovrà essere assicurato con modalità di ferratura (alluminio tenero, poliuretano, mista) atta ad attutire l'impatto degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamenti o cadute o altri tipi di sollecitazioni o danni a carico degli animali stessi. Tra le possibili modalità di ferratura si annoverano in maniera esemplificativa, ma non esaustiva: quelle in lega di alluminio e materiali plastici (poliuretano), anima in alluminio e poliuretano, anima in acciaio e rivestimento in gomma (caucciù), alluminio fresato e inserti ammortizzanti in poliuretano (gomma in punta e sui talloni), ferrature interamente in materiale plastico (poliuretano), ferri "Footall" in poliuretano, o ogni altro accorgimento tecnologico adatto alle finalità di cui al presente articolo.

2. Nella medesima ipotesi contemplata al comma precedente, per limitare lo sforzo degli animali, si potrà prevedere altresì il cambio e la sostituzione degli equidi o degli altri ungulati impiegati nella manifestazione anche al fine di non causare un eccessivo stress agonistico agli animali medesimi.

3. Per assicurare il benessere degli animali il percorso della manifestazione potrà subire modificazioni secondo le procedure stabilite negli statuti comunali o nelle altre fonti che ne hanno previsto l'individuazione.

Art. 5 (Regolamentazione delle "Carresi" nei Comuni di San Martino in Pensilis, Portocannone ed Ururi)

1. Alle manifestazioni popolari denominate "Carresi" o "Corse dei carri" che si svolgono ogni anno rispettivamente nel Comune di San Martino in Pensilis, di Ururi e di Portocannone, a garanzia del benessere e della salute degli animali impiegati, si applicano i Disciplinari della "Corsa dei carri" approvati dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Presenza di articolo di legge / regolamento avente oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale

2. PRESENZA DI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE:

senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale (ad es. modifiche procedure, decorrenze, termini ecc..) con oneri a carico dell'Amministrazione regionale

Qualora la proposta comporti oneri finanziari per l'amministrazione regionale, indicare:

Intervento normativo proposto

Nuova norma

Modifica di una norma precedente con riflesso contabile

Natura spesa

Corrente

conto capitale

Tipo spesa

una tantum

pluriennale entro il triennio del bilancio di previsione vigente

pluriennale anche oltre il triennio del bilancio di previsione vigente

Tipo entrata

- Entrata a valere su risorse regionali senza vincolo di destinazione
- Entrata a valere su risorse statali
- Entrata a valere su risorse comunitarie
- Entrata a valere su risorse regionali per una percentuale pari ad _____%, statali per una percentuale pari ad _____%, comunitarie per una percentuale pari ad _____%.

3. ONERI COMPLESSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE IN VIGORE:**3.1. COPERTURA FINANZIARIA:**

1) Derivante da variazione compensativa, da variazione al bilancio con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste, ovvero da minori entrate con rispettiva variazione in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

					MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente
Miss.	Progr	Titolo	Macroag.	Cap.	Importo	Importo
		1				

					MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente +1	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente +1
Miss.	Progr	Titolo	Macroag.	Cap.	Importo	Importo

					MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente +2	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente +2
Miss.	Progr	Titolo	Macroag.	Cap.	Importo	Importo

				MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente
Titolo	Tipologia	Categoria	Cap.	Importo	Importo

				MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente +1	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente +1
Titolo	Tipologia	Categoria	Cap.	Importo	Importo

				MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente +2	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente +2
Titolo	Tipologia	Categoria	Cap.	Importo	Importo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI:

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi utilizzati per la quantificazione degli oneri)

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- 1) di prendere atto e condividere l'iniziativa illustrata nel documento istruttorio;
- 2) di approvare la proposta di Regolamento di attuazione della legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale" e ss.mm.ii;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione consiliare permanente secondo competenza per materia per l'esercizio della relativa funzione consultiva.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIOLGA MOGAVERO

SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI
ISTITUZIONALI
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 e ss.mm.ii., recante: “manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale”.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l’attuazione della legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015 e ss.mm.ii.: “*Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale*”, ai sensi dell’art. 2 *bis* della predetta legge. Con la legge regionale n. 5/2015 la Regione Molise, nell’ottica di promozione e valorizzazione delle manifestazioni popolari storico-culturali, che si svolgono sul territorio regionale e che prevedono l’impiego di animali, ha inteso dettare disposizioni per la salvaguardia della vita umana e per la tutela del benessere e della salute degli animali.

Art. 2

(Elenco regionale delle manifestazioni culturali)

1. L’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione, e nelle quali è previsto l’impiego di animali, di cui all’art. 1 della legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015, è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria che provvede anche all’aggiornamento dello stesso, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attività culturali.

Art. 3

(Criteri e modalità per l’autorizzazione delle manifestazioni culturali in cui sia previsto l’impiego di animali)

1. Le manifestazioni culturali in cui sia previsto l’impiego di animali iscritte nell’elenco di cui all’art. 1, della legge regionale, n. 5 del 26 marzo 2015, sono autorizzate dal Sindaco del Comune in cui si svolgono.
2. Qualora si tratti di manifestazioni con impiego di equidi, le stesse sono autorizzate sempre dal Sindaco del Comune ove si svolgono, previo parere favorevole delle Commissioni comunali per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo territorialmente competenti, integrate dal medico veterinario dell’ASREM e dal tecnico avente i requisiti indicati dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali e dal Coni, nonché da altro esperto eventualmente previsto, secondo i criteri e le modalità stabilite nel relativo regolamento comunale.
3. L’ente o il comitato organizzatore, a tal fine, presenta una relazione tecnica (un progetto di sicurezza) alla Commissione di cui al comma precedente che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalle disposizioni vigenti in materia.
4. La Commissione ha il compito di valutare, oltre agli aspetti concernenti la *safety* riferita agli spettatori e partecipanti, tutte le questioni afferenti al benessere ed alla tutela degli animali, ponendo in essere, tra l’altro, ogni atto diretto a contrastare l’impiego delle sostanze proibite, ad identificare gli animali, ad accertare l’idoneità degli stessi ad essere utilizzati nella manifestazione.

Art. 4

(Misure per il benessere animale di cui al comma 4 bis della l.r. n. 5/2015)

1. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 4 *bis*, della legge regionale n. 5/2015, il benessere animale degli equidi o altri ungulati impiegati nella manifestazione dovrà essere assicurato con modalità di ferratura (alluminio tenero, poliuretano, mista) atta ad attutire l'impatto degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamenti o cadute o altri tipi di sollecitazioni o danni a carico degli animali stessi. Tra le possibili modalità di ferratura si annoverano in maniera esemplificativa, ma non esaustiva: quelle in lega di alluminio e materiali plastici (poliuretano), anima in alluminio e poliuretano, anima in acciaio e rivestimento in gomma (caucciù), alluminio fresato e inserti ammortizzanti in poliuretano (gomma in punta e sui talloni), ferrature interamente in materiale plastico (poliuretano), ferri "Footall" in poliuretano, o ogni altro accorgimento tecnologico adatto alle finalità di cui al presente articolo.
2. Nella medesima ipotesi contemplata al comma precedente, per limitare lo sforzo degli animali, si potrà prevedere altresì il cambio e la sostituzione degli equidi o degli altri ungulati impiegati nella manifestazione anche al fine di non causare un eccessivo stress agonistico agli animali medesimi.
3. Per assicurare il benessere degli animali il percorso della manifestazione potrà subire modificazioni secondo le procedure stabilite negli statuti comunali o nelle altre fonti che ne hanno previsto l'individuazione.

Art. 5

(Regolamentazione delle "Carresi" nei Comuni di San Martino in Pensilis, Portocannone ed Ururi)

1. Alle manifestazioni popolari denominate "Carresi" o "Corse dei carri" che si svolgono ogni anno rispettivamente nel Comune di San Martino in Pensilis, di Ururi e di Portocannone, a garanzia del benessere e della salute degli animali impiegati, si applicano i Disciplinari della "Corsa dei carri" approvati dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Relazione accompagnatoria

La Regione Molise ha tra le proprie finalità istituzionali statutariamente previste la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico, con particolare attenzione: a) alle identità e tradizioni delle comunità locali; b) alle diversità culturali, sociali e religiose; c) al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio regionale e la valorizzazione delle distinte identità culturali del territorio regionale che hanno nelle rievocazioni e ricostruzioni storiche un elemento di elevata riconoscibilità. La Regione, nell'ambito della promozione e valorizzazione delle manifestazioni storico-culturali in cui sia previsto l'impiego di animali, pone in essere ogni azione utile a tutelare l'incolumità delle persone ed a salvaguardare il benessere animale. Tale obiettivo è perseguito attraverso la Legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015, e con la proposizione del regolamento di attuazione della stessa. Ai sensi della normativa regionale in materia le suddette manifestazioni devono essere iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, della legge regionale n. 5/2015, sono autorizzate dal comune in cui si svolgono e, qualora si tratti di manifestazioni con impiego di equidi, l'anzidetta autorizzazione è

concessa previo parere favorevole delle Commissioni comunali per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo territorialmente competenti, integrate da professionisti e tecnici del campo. Per le manifestazioni in parola deve essere previsto un adeguato servizio di vigilanza, e devono essere adottate tutte le misure idonee per delimitare la pista su cui si svolge l'evento mediante strutture atte a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta ed a garantire l'incolumità degli spettatori. Per tutelare il benessere animale in base alle caratteristiche del percorso si prevedono modalità di ferratura ad hoc, la possibilità di cambio degli animali per non sottoporli ad un eccessivo stress agonistico e l'ipotesi di eventuali percorsi alternativi.

Data l'importanza storica, culturale e turistica per la Regione Molise delle "Carresi" di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, per le stesse è opportuno che si applichino i relativi Disciplinari approvati dai rispettivi Consigli comunali che, dato atto del diretto coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell'organizzazione delle suddette iniziative, rappresentano le fonti di regolamentazione più valide per la conoscenza di ogni aspetto tecnico e procedurale, affinché sia assicurato il buon esito delle manifestazioni in argomento nell'ottica della migliore salvaguardia possibile della salute degli animali coinvolti.

L'Amministrazione regionale si fa promotrice a favorisce anche ogni forma di collaborazione istituzionale con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'organizzazione delle iniziative in materia.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO

Prot. in arrivo N. 1717 del 07-03-2019

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 26 MARZO 2015: "MANIFESTAZIONI STORICO-CULTURALI E TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE" E SS.MM.II.

UFFICI:

PRESIDENTE, SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE, Ufficio Attività Istituzionali della Presidenza del Consiglio, Comunicazione Pubblica

CORRISPONDENTI/MITTENTI:
REGIONE MOLISE

ALLEGATO 1)

**Regolamento di attuazione della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 e ss.mm.ii., recante:
“Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale”.**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attuazione della legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015 e ss.mm.ii.: "*Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale*", ai sensi dell'art. 2 *bis* della predetta legge. Con la legge regionale n. 5/2015 la Regione Molise, nell'ottica di promozione e valorizzazione delle manifestazioni popolari storico-culturali, che si svolgono sul territorio regionale e che prevedono l'impiego di animali, ha inteso dettare disposizioni per la salvaguardia della vita umana e per la tutela del benessere e della salute degli animali.

Art. 2
(Elenco regionale delle manifestazioni culturali)

1. L'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione, e nelle quali è previsto l'impiego di animali, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015, è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria che provvede anche all'aggiornamento dello stesso, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attività culturali.

Art. 3
(Criteri e modalità per l'autorizzazione delle manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali)

1. Le manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, della legge regionale, n. 5 del 26 marzo 2015, sono autorizzate dal Sindaco del Comune in cui si svolgono.
2. Qualora si tratti di manifestazioni con impiego di equidi, le stesse sono autorizzate sempre dal Sindaco del Comune ove si svolgono, previo parere favorevole delle Commissioni comunali per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo territorialmente competenti, integrate dal medico veterinario dell'ASREM e dal tecnico avente i requisiti indicati dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali e dal Coni, nonché da altro esperto eventualmente previsto, secondo i criteri e le modalità stabilite nel relativo regolamento comunale.
3. L'ente o il comitato organizzatore, a tal fine, presenta una relazione tecnica (un progetto di sicurezza) alla Commissione di cui al comma precedente che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalle disposizioni vigenti in materia.
4. La Commissione ha il compito di valutare, oltre agli aspetti concernenti la *safety* riferita agli spettatori e partecipanti, tutte le questioni afferenti al benessere ed alla tutela degli animali, ponendo in essere, tra l'altro, ogni atto diretto a contrastare l'impiego delle sostanze proibite, ad identificare gli animali, ad accertare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati nella manifestazione.

Art. 4
(Misure per il benessere animale di cui al comma 4 bis, dell'art. 2, della l.r. n. 5/2015)

1. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 4 *bis*, dell'art. 2, della legge regionale n. 5/2015, il benessere animale degli equidi o altri ungulati impiegati nella manifestazione dovrà essere assicurato con modalità di ferratura (alluminio tenero, poliuretano, mista) atta ad attutire

l'impatto degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamenti o cadute o altri tipi di sollecitazioni o danni a carico degli animali stessi. Tra le possibili modalità di ferratura si annoverano in maniera esemplificativa, ma non esaustiva: quelle in lega di alluminio e materiali plastici (poliuretano), anima in alluminio e poliuretano, anima in acciaio e rivestimento in gomma (caucciù), alluminio fresato e inserti ammortizzanti in poliuretano (gomma in punta e sui talloni), ferrature interamente in materiale plastico (poliuretano), ferri "Footall" in poliuretano, o ogni altro accorgimento tecnologico adatto alle finalità di cui al presente articolo.

2. Nella medesima ipotesi contemplata al comma precedente, per limitare lo sforzo degli animali, si potrà prevedere altresì il cambio e la sostituzione degli equidi o degli altri ungulati impiegati nella manifestazione anche al fine di non causare un eccessivo stress agonistico agli animali medesimi.
3. Per assicurare il benessere degli animali il percorso della manifestazione potrà subire modificazioni secondo le procedure stabilite negli statuti comunali o nelle altre fonti che ne hanno previsto l'individuazione.

Art. 5

(Regolamentazione delle "Carresi" nei Comuni di San Martino in Pensilis, Portocannone ed Ururi)

1. Alle manifestazioni popolari denominate "*Carresi*" o "*Corse dei carri*" che si svolgono ogni anno rispettivamente nel Comune di San Martino in Pensilis, di Ururi e di Portocannone, a garanzia del benessere e della salute degli animali impiegati, si applicano i Disciplinari della "Corsa dei carri" approvati dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.